

DIRETTIVA 2006/98/CE DEL CONSIGLIO**del 20 novembre 2006****che adegua talune direttive in materia di fiscalità, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 56 dell'atto di adesione, quando gli atti delle istituzioni che rimangono validi dopo il 1° gennaio 2007 richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nell'atto di adesione o nei suoi allegati, gli atti necessari devono essere adottati dal Consiglio, a meno che l'atto iniziale non sia stato adottato dalla Commissione.
- (2) Come risulta dall'atto finale della conferenza che ha elaborato il trattato di adesione, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni e resi necessari dall'adesione e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell'adesione, integrandoli e aggiornandoli, all'occorrenza, per tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione.
- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza le direttive 69/335/CEE ⁽²⁾, 77/388/CEE ⁽³⁾, 77/799/CEE ⁽⁴⁾, 79/1072/CEE ⁽⁵⁾, 83/182/CEE ⁽⁶⁾, 90/434/CEE ⁽⁷⁾, 90/435/CEE ⁽⁸⁾, 2003/48/CE ⁽⁹⁾ e 2003/49/CE ⁽¹⁰⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le direttive 69/335/CEE, 77/388/CEE, 77/799/CEE, 79/1072/CEE, 83/182/CEE, 90/434/CEE, 90/435/CEE,

2003/48/CE e 2003/49/CE sono modificate conformemente all'allegato.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, alla data di entrata in vigore del trattato stesso.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2006

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. KORKEAOJA

⁽¹⁾ GU L 157 del 21.6.2005, pag. 11.⁽²⁾ GU L 249 del 3.10.1969, pag. 25.⁽³⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15.⁽⁵⁾ GU L 331 del 27.12.1979, pag. 11.⁽⁶⁾ GU L 105 del 23.4.1983, pag. 59.⁽⁷⁾ GU L 225 del 20.8.1990, pag. 1.⁽⁸⁾ GU L 225 del 20.8.1990, pag. 6.⁽⁹⁾ GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38.⁽¹⁰⁾ GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49.

ALLEGATO

FISCALITÀ

1. 31969 L 0335: Direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249 del 3.10.1969, pag. 25), modificata da:

- 11972 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU L 73 del 27.3.1972, pag. 14),
- 31973 L 0079: Direttiva 73/79/CEE del Consiglio, del 9.4.1973 (GU L 103 del 18.4.1973, pag. 13),
- 31974 L 0553: Direttiva 74/553/CEE del Consiglio, del 7.11.1974 (GU L 303 del 13.11.1974, pag. 9),
- 11979 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 31985 L 0303: Direttiva 85/303/CEE del Consiglio, del 10.6.1985 (GU L 156 del 15.6.1985, pag. 23),
- 11985 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),
- 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

All'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) si aggiunge:

«Le società di diritto bulgaro denominate:

- “Акционерно дружество”
- “Командитно дружество с акции”
- “Дружество с ограничена отговорност”;

le società di diritto rumeno denominate:

- “societăți în nume colectiv”
- “societăți în comandită simplă”
- “societăți pe acțiuni”
- “societăți în comandită pe acțiuni”
- “societăți cu răspundere limitată”.»

2. 31977 L 0388: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1), modificata da:

- 11979 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 95),
- 31980 L 0368: Direttiva 80/368/CEE del Consiglio, del 26.3.1980 (GU L 90 del 3.4.1980, pag. 41),
- 31984 L 0386: Direttiva 84/386/CEE del Consiglio, del 31.7.1984 (GU L 208 del 3.8.1984, pag. 58),
- 11985 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 167),
- 31989 L 0465: Direttiva 89/465/CEE del Consiglio, del 18.7.1989 (GU L 226 del 3.8.1989, pag. 21),
- 31991 L 0680: Direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16.12.1991 (GU L 376 del 31.12.1991, pag. 1),
- 31992 L 0077: Direttiva 92/77/CEE del Consiglio, del 19.10.1992 (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 1),
- 31992 L 0111: Direttiva 92/111/CEE del Consiglio, del 14.12.1992 (GU L 384 del 30.12.1992, pag. 47),
- 31994 L 0004: Direttiva 94/4/CE del Consiglio del 14.2.1994 (GU L 60 del 3.3.1994, pag. 14),

- 31994 L 0005: Direttiva 94/5/CE del Consiglio del 14.2.1994 (GU L 60 del 3.3.1994, pag. 16),
- 31994 L 0076: Direttiva 94/76/CE del Consiglio del 22.12.1994 (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 53),
- 31995 L 0007: Direttiva 95/7/CE del Consiglio del 10.4.1995 (GU L 102 del 5.5.1995, pag. 18),
- 31996 L 0042: Direttiva 96/42/CE del Consiglio del 25.6.1996 (GU L 170 del 9.7.1996, pag. 34),
- 31996 L 0095: Direttiva 96/95/CE del Consiglio del 20.12.1996 (GU L 338 del 28.12.1996, pag. 89),
- 31998 L 0080: Direttiva 98/80/CE del Consiglio del 12.10.1998 (GU L 281 del 17.10.1998, pag. 31),
- 31999 L 0049: Direttiva 1999/49/CE del Consiglio del 25.5.1999 (GU L 139 del 2.6.1999, pag. 27),
- 31999 L 0059: Direttiva 1999/59/CE del Consiglio del 17.6.1999 (GU L 162 del 26.6.1999, pag. 63),
- 31999 L 0085: Direttiva 1999/85/CE del Consiglio del 22.10.1999 (GU L 277 del 28.10.1999, pag. 34),
- 32000 L 0017: Direttiva 2000/17/CE del Consiglio del 30.3.2000 (GU L 84 del 5.4.2000 pag. 24),
- 32000 L 0065: Direttiva 2000/65/CE del Consiglio del 17.10.2000 (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 44),
- 32001 L 0004: Direttiva 2001/4/CE del Consiglio del 19.1.2001 (GU L 22 del 24.1.2001 pag. 17),
- 32001 L 0115: Direttiva 2001/115/CE del Consiglio del 20.12. 2001 (GU L 15 del 17.1.2002, pag. 24),
- 32002 L 0038: Direttiva 2002/38/CE del Consiglio del 7.5.2002 (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 41),
- 32002 L 0093: Direttiva 2002/93/CE del Consiglio del 3.12.2002 (GU L 331 del 7.12.2002, pag. 27),
- 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
- 32003 L 0092: Direttiva 2003/92/CE del Consiglio del 7.10.2003 (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 8),
- 32004 L 0007: Direttiva 2004/7/CE del Consiglio del 20.1.2004 (GU L 27 del 30.1.2004, pag. 44),
- 32004 L 0015: Direttiva 2004/15/CE del Consiglio del 10.2.2004 (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 61),
- 32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26.4.2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35),
- 32005 L 0092: Direttiva 2005/92/CE del Consiglio, del 12.12.2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 19),
- 32006 L 0018: Direttiva 2006/18/CE del Consiglio, del 14.2.2006 (GU L 51 22.2.2006 pag. 12).

a) L'articolo 28 quaterdecies è sostituito dal seguente:

«Articolo 28 quaterdecies

Tasso di cambio

Per determinare il controvalore in moneta nazionale degli importi espressi in ecu nel presente titolo, gli Stati membri utilizzano i tassi di cambio applicabili il 16 dicembre 1991. Tuttavia, la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia utilizzano i tassi di cambio applicabili alla data della loro adesione.»

b) Il titolo del CAPO XVI quater è sostituito dal seguente:

«CAPO XVI quater

Misure transitorie applicabili nel quadro dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea il 1° gennaio 1995, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia il 1° maggio 2004 e della Bulgaria e della Romania il 1° gennaio 2007.»

c) Nel CAPO XVI quater, il secondo trattino dell'articolo 28 septdecies, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«— nuovi "Stati membri" il territorio degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° gennaio 1995, il 1° maggio 2004 e il 1° gennaio 2007, quale è definito per ciascuno di detti Stati membri all'articolo 3 della presente direttiva.»

d) Nel CAPO XVI quater, l'ultimo comma dell'articolo 28 septdecies, paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«Tale condizione si reputa soddisfatta nei casi seguenti:

- per quanto riguarda l'Austria, la Finlandia e la Svezia, quando la data della prima messa in servizio del mezzo di trasporto è anteriore al 1° gennaio 1987;
- per quanto riguarda la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, quando la data della prima messa in servizio del mezzo di trasporto è anteriore al 1° maggio 1996;
- per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, quando la data della prima messa in servizio del mezzo di trasporto è anteriore al 1° gennaio 1999;
- quando l'importo dell'imposta che sarebbe dovuta a titolo dell'importazione è insignificante.».

3. 31977 L 0799: Direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, e di imposte sui premi assicurativi (GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15), modificata da:

- 11979 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 31979 L 1070: Direttiva 79/1070/CEE del Consiglio, del 6.12.1979 (GU L 331 del 27.12.1979, pag. 8),
- 11985 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 31992 L 0012: Direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25.2.1992 (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1),
- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),
- 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
- 32003 L 0093: Direttiva 2003/93/CE del Consiglio del 7.10.2003 (GU L 264 del 15.10.2003, pag. 23),
- 32004 L 0056: Direttiva 2004/56/CE del Consiglio, del 21.4.2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 70).
- 32004 L 010: Direttiva 2004/106/CE del Consiglio, del 16.11.2004 (GU L 359 del 4.12.2004, pag. 30).

a) All'articolo 1, paragrafo 3, si aggiunge:

«in Bulgaria:

данък върху доходите на физическите лица
корпоративен данък
данъци, удържани при източника
алтернативни данъци на корпоративния данък
окончателен годишен (патентен) данък

in Romania:

impozitul pe venit
impozitul pe profit
impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți
impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
impozitul pe clădiri
impozitul pe teren».

b) All'articolo 1, paragrafo 5, si aggiunge:

«in Bulgaria:

Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите

in Romania:

Ministerul Finanțelor Publice o un suo rappresentante autorizzato».

4. 31979 L 1072: Ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese (GU L 331 del 27.12.1979, pag. 11), modificata da:

- 11985 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 31986 L 0560: Tredicesima direttiva 86/560/CEE del Consiglio del 17.11.1986 (GU L 326 del 21.11.1986, pag. 40),
- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),
- 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

a) All'allegato C, punto D si aggiunge:

«— Bulgaria:»;

— Romania:»

b) All'allegato C, punto I, primo capoverso si aggiunge:

«BGN ...

RON:..».

c) All'allegato C, punto I, secondo capoverso si aggiunge:

«BGN ...

RON: ...».

5. 31983 L 0182: Direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto (GU L 105 del 23.4.1983, pag. 59), modificata da:

- 11985 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 31991 L 0680: Direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16.12.1991 (GU L 376 del 31.12.1991, pag. 1),
- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),
- 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

All'allegato si aggiunge:

«BULGARIA

— данък върху превозните средства

ROMANIA

— taxa asupra mijloacelor de transport (Codul Fiscal — art. 261- 265)

— accize pentru autoturisme și autoturisme de teren inclusive rulate (Codul Fiscal — art. 208, alin. 5 și art. 210, alin. 1(b)).

6. 31990 L 0434: Direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi (GU L 225 del 20.8.1990, pag. 1), modificata da:

- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),
- 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
- 32005 L 0019: Direttiva 2005/19/CE del Consiglio, del 17.2.2005 (GU L 58 del 4.3.2005, pag. 19).

a) All'articolo 3, lettera c) si aggiunge:

- «— корпоративен данък in Bulgaria,
- impozit pe profit in Romania».

b) All'allegato si aggiunge:

- «a bis) Le società di diritto bulgaro denominate: “събирателното дружество”, “командитното дружество”, “дружеството с ограничена отговорност”, “акционерното дружество”, “командитното дружество с акции”, “кооперации”, “кооперативни съюзи”, “държавни предприятия” costituite in conformità della legislazione bulgara e dedite ad attività commerciali»;
- a ter) le società di diritto rumeno denominate: «societăți pe acțiuni», «societăți în comandită pe acțiuni», «societăți cu răspundere limitată».

7. 31990 L 0435: Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225 del 20.8.1990, pag. 6), modificata da:

- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),
- 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
- 32003 L 0123: Direttiva 2003/123/CE del Consiglio, del 22.12.2003 (GU L 7 del 13.1.2004, pag. 41).

a) All'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) è aggiunto il testo seguente:

- «— корпоративен данък in Bulgaria
- impozit pe profit in Romania».

b) L'allegato è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

ELENCO DELLE SOCIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A)

- a) le società registrate a norma del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) e della direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori e le società cooperative registrate a norma del regolamento n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) e della direttiva 2003/72/CE del Consiglio che completa la statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
- b) le società di diritto belga denominate “société anonyme”/“naamloze vennootschap”, “société en commandite par actions”/“commanditaire vennootschap op aandelen”, “société privée à responsabilité limitée”/“besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, “société coopérative à responsabilité limitée”/“coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, “société coopérative à responsabilité illimitée”/“coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid”, “société en nom collectif”/“vennootschap onder firma”, “société en commandite simple”/“gewone commanditaire vennootschap”, le imprese pubbliche che hanno adottato una delle forme giuridiche summenzionate e altre società costituite in conformità della legislazione belga e soggette all'imposta belga sulle società;
- c) le società di diritto bulgaro denominate “събирателното дружество”, “командитното дружество”, “дружеството с ограничена отговорност”, “акционерното дружество”, “командитното дружество с акции”, “кооперации”, “кооперативни съюзи”, “държавни предприятия” costituite in conformità della legislazione bulgara e dedite ad attività commerciali;
- d) le società di diritto ceco denominate: “akciová společnost”, “společnost s ručením omezeným”;
- e) le società di diritto danese denominate “aktieselskab” e “anpartsselskab”. Altre società soggette ad imposizione ai sensi della legge sull'imposizione delle società, nella misura in cui il loro reddito imponibile è calcolato e tassato conformemente alle disposizioni fiscali generali applicabili alle “aktieselskaber”;
- f) le società di diritto tedesco denominate “Aktiengesellschaft”, “Kommanditgesellschaft auf Aktien”, “Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, “Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit”, “Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft”, “Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts”, e altre società costituite in conformità della legislazione tedesca e soggette all'imposta tedesca sulle società;

- g) le società di diritto estone denominate: “täisühing”, “usaldusühing”, “osühing”, “aktsiaselts”, “tulundusühistu”;
- h) le società di diritto greco denominate “ανώνυμη εταιρεία”, “εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)” e altre società costituite in conformità della legislazione greca e soggette all'imposta greca sulle società;
- i) le società di diritto spagnolo denominate “sociedad anónima”, “sociedad comanditaria por acciones”, “sociedad de responsabilidad limitada”, enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato e altre entità soggette all'imposta spagnola sulle società (“Impuesto sobre sociedades”);
- j) le società di diritto francese denominate “société anonyme”, “société en commandite par actions”, “société à responsabilité limitée”, “sociétés par actions simplifiées”, “sociétés d'assurances mutuelles”, “caisses d'épargne et de prévoyance”, “sociétés civiles” che sono soggette automaticamente all'imposta sulle società, “coopératives”, “unions de coopératives”, e istituti e imprese pubblici di carattere industriale e commerciale e altre società costituite in conformità della legislazione francese e soggette all'imposta francese sulle società;
- k) le società registrate o costituite a norma del diritto irlandese, gli enti registrati sotto il regime dell’“Industrial and Provident Societies Act”, le “building societies” registrate sotto il regime dei “Building Societies Acts” e le “trustee savings banks” ai sensi del “Trustee Savings Banks Act” del 1989;
- l) le società di diritto italiano denominate “società per azioni”, “società in accomandita per azioni”, “società a responsabilità limitata”, “società cooperativa”, “società di mutua assicurazione”, nonché gli enti pubblici e privati la cui attività è totalmente o principalmente commerciale;
- m) in diritto cipriota: “εταιρείες così come definite nella legge relativa all'imposta sul reddito”;
- n) le società di diritto lettone denominate: “akciju sabiedrība”, “sabiedrība ar ierobežotu atbildību”;
- o) le società di diritto lituano dotate di personalità giuridica;
- p) le società di diritto lussemburghese denominate “société anonyme”, “société en commandite par actions”, “société à responsabilité limitée”, “société coopérative”, “société coopérative organisée comme une société anonyme”, “association d'assurances mutuelles”, “association d'épargne-pension”, “entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public”, e altre società costituite in conformità della legislazione lussemburghese e soggette all'imposta lussemburghese sulle società;
- q) le società di diritto ungherese denominate: “közkereseti társaság”, “betéti társaság”, “közös vállalat”, “korlátolt felelősségű társaság”, “részvénytársaság”, “egyesülés”, “szövetkezet”;
- r) le società di diritto maltese denominate: “Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata”, “Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet” ;
- s) le società di diritto olandese denominate “naamloze vennootschap”, “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, “Open commanditaire vennootschap”, “Coöperatie”, “onderlinge waarborgmaatschappij”, “Fonds voor gemene rekening”, “vereniging op coöperatieve grondslag”, “vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt”, e altre società costituite in conformità della legislazione olandese e soggette all'imposta olandese sulle società;
- t) le società di diritto austriaco denominate “Aktiengesellschaft”, “Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, “Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit”, “Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften”, “Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts”, “Sparkassen”, e altre società costituite in conformità della legislazione austriaca e soggette all'imposta austriaca sulle società;
- u) le società di diritto polacco denominate: “spółka akcyjna”, “spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”;
- v) le società commerciali o le società di diritto civile aventi forma commerciale e le cooperative e le imprese pubbliche registrate a norma del diritto portoghese;
- w) le società di diritto rumeno denominate: “societăți pe acțiuni”, “societăți în comandită pe acțiuni”, “societăți cu răspundere limitată”;
- x) le società di diritto sloveno denominate: “delniška družba”, “komanditna družba”, “družba z omejeno odgovornostjo”;
- y) le società di diritto slovacco denominate: “akciová spoločnosť”, “spoločnosť s ručením obmedzeným”, “komanditná spoločnosť” ;
- z) le società di diritto finlandese denominate “osakeyhtiö/aktiebolag”, “osuuskunta/andelslag”, “säästöpankki/sparbank” e “vakuutusyhtiö/försäkringsbolag”;
- a bis) le società di diritto svedese denominate “aktiebolag”, “försäkringsaktiebolag”, “ekonomiska föreningar”, “sparbanker”, “ömsesidiga försäkringsbolag”;
- a ter) le società registrate a norma del diritto del Regno Unito.»

8. 32003 L 0048: Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38), modificata da:

— 32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CE del Consiglio del 26.4.2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35),

— 32004 D 0587: Decisione 2004/587/CE del Consiglio del 19 luglio 2004 (GU L 257 del 4.8.2004, pag. 7).

All'allegato si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Spagna:

«Bulgaria Общините (comuni)

Социалноосигурителни фондове (Fondi di previdenza sociale)»

e, tra le voci relative a Portogallo e Slovacchia:

«Romania autoritățile administrației publice locale (autorità della pubblica amministrazione locale)».

9. 32003 L 0049: Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49), modificata da:

— 32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CEE del Consiglio, del 26.4.2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35),

— 32004 L 0076: Direttiva 2004/76/CE del Consiglio, del 29.4.2004 (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 106).

a) All'articolo 3, lettera a) punto iii) si aggiunge:

«— корпоративен данък in Bulgaria,

— impozit pe profit, impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți in Romania».

b) All'allegato si aggiunge:

«a bis) società di diritto bulgaro denominate: “събирателното дружество”, “командитното дружество”, “дружеството с ограничена отговорност”, “акционерното дружество”, “командитното дружество с акции” “кооперации”, “кооперативни съюзи”, “държавни предприятия” costituite in conformità della legislazione bulgara e dedite ad attività commerciali;

a ter) società di diritto rumeno denominate: “societăți pe acțiuni”, “societăți în comandită pe acțiuni”, “societăți cu răspundere limitată”.»
